116.

Legge 16 giugno 1883,

concernente l'aprimento di un credito suppletorio al capitolo 29 del preventivo dello Stato per l'anno 1883.

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

Articolo I.

Al capitolo 29 (Ministero di agricoltura) titolo 4 (organi per la sorveglianza della coltura del paese) del preventivo dello Stato per l'anno 1883 si accorda un credito suppletorio di 32.000 fiorini.

Articolo II.

Dell'esecuzione della presente legge sono incaricati il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura.

Vienna li 16 giugno 1883.

Francesco Giuseppe.

Taaffe.

Ziemiałkowski.

Dunajewski.

117.

Legge 17 giugno 1883,

concernente l'istituzione di ispettori industriali.

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

§ 1. È data facoltà al Ministro di commercio di nominare di concerto col Ministro dell'interno l'occorrente numero di ispettori industriali ed un ispettore centrale.

§ 2.

L'attività di un'ispettore industriale comprende di regola tutte le imprese industriali di uno o di più distretti di una provincia e può ad ogni momento venir ampliata o ristretta dal Ministro del commercio entro i confini della provincia.

Gli ispettori industriali dipendono dall'autorità politica provinciale, nel cui territorio è situato il loro circondario ufficiale.

§ 3.

In via di eccezione un ispettore industriale potrà venir incaricato dal Ministro del commercio di estendere la sua attività ufficiale ad una provincia o ad un territorio di provincia confinante al suo distretto d'ufficio.

§ 4.

È riservato al Ministro di commercio di escludere singoli rami d'industria dalla sorveglianza degli ispettori industriali di quei distretti, nei quali si trovano le relative imprese, e di sottoporle alla sorveglianza di ispettori industriali speciali, la cui attività si può estendere a più provincie.

§ 5.

L'incombenza degli ispettori industriali in faccia ai padroni ed agli operai, consiste nella sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni di legge concernenti:

1. le disposizioni e gli allestimenti, ai quali sono obbligati i possessori d'industrie a tutela della vita e della salute degli operai tanto negli spazi di lavoro, come in quelli di abitazione, qualora li forniscano;

2. l'impiego di operai, il tempo giornaliero di lavoro e le interruzioni pe-

riodiche del lavoro:

3. la tenuta di elenchi degli operai e l'esistenza di regolamenti di servizio, i pagamenti della mercede, e le legittimazioni degli operai;

4. l'istruzione industriale degli assistenti giovanili.

\$ 6.

L'ispettore industriale deve assistere le autorità industriali nel disimpegno delle relative norme del regolamento sulle industrie come organo tecnico sorvegliante, referente e consultivo e potrà essere anche incaricato di emettere il suo parere riguardo ad istanze per approvazione di esercizi o di cambiamenti ai già approvati, in quanto nei medesimi si tratti di riguardi alla vita ed alla salute degli operai.

§ 7.

Per l'adempimento delle sue incombenze l'ispettore industriale dovrà esattamente informarsi mediante continuata revisione delle condizioni, toccanti la sua sfera di attribuzioni, nelle imprese industriali soggette alla sua sorveglianza.

8 8.

All'ispettore industriale, tostochè si abbia legittimato in tale sua qualità presso il possessore dell'industria o suo sostituto mediante esibizione di una carta di legittimazione rilasciata dal capo provinciale da rinnovarsi ogni anno, è permesso in qualunque momento l'ingresso iu tutti gli spazi di lavoro e nelle abitazioni degli operai di ogni impresa soggetta alla sua sorveglianza, di notte tempo però solo durante l'esercizio. Il possessore dell'industria od il suo sostituto sono facoltizzati ad accompagnare l'ispettore industriale nell'ispezione dell'impresa.

L'ispettore industriale ha il diritto di sentire, occorrendo senza testimoni, però possibilmente senza turbare l'esercizio, ogni persona occupata nell'impresa industriale, anche il possessore dell'industria o suo sostituto, dappertuto ove si eseguisce il lavoro dell'impresa industriale, sugli affari concernenti la sua sfera di attribuzioni.

Dietro domanda dell'ispettore industriale i possessori dell'industria o loro sostituti sono obbligati ad esibire i documenti di approvazione riferibili al loro esercizio assieme ai piani e disegni appartenentevi.

Se alcuna delle persone prima indicate rifiuta all'ispettore industriale l'ingresso nelle località da ispezionarsi, si sottrae alla deposizione da esso richiesta o

ne trattiene altri, oppure depone falsamente o cerca di indurre altri a deposizioni false, finalmente se il possessore dell'industria od il suo sostituto si rifiuta di esibire i documenti di approvazione, i piani o disegni riferibili al suo esercizio, la rispettiva persona, qualora non si trattasse di una azione punibile secondo il codice penale generale, si rende colpevole di una contravvenzione, e verrà assoggettata alla punizione dall'autorità industriale a tenore delle prescrizioni del regolamento sulle industrie.

8 9

Se l'ispettore industriale trova, che in una impresa industriale non vengono debitamente eseguite quelle determinazioni, che sono entro la sfera della sua attività, egli dovrà chiedere dal possessore dell'industria, che vengano tosto tolte simili illegalità o mancanze, ed in caso questi vi si rifiutasse, dovrà farne la denuncia alla competente autorità industriale per l'avviamento della regolare pertrattazione d'ufficio.

§ 10.

Le autorità industriali dovranno tosto comunicare all'ispettore industriale le disposizioni prese sulle denuncie da esso prodotte in base al § 9, e sarà libero ad esso di produrre, contro le decisioni di prima e seconda istanza, entro il termine di ricorso la sua rimostranza, in seguito alla quale la pendenza dovrà rassegnarsi alla decisione superiore.

§ 11.

Dietro proposta dell'ispettore industriale l'autorità industriale ha il diritto, se sembra compromessa la salute degli operai pel modo del loro impiego o pella procedura usitata nell'esercizio, di invitare alle necessarie investigazioni medici, chimici ed altri periti, il cui pagamento dovrà sostenersi dal possessore dell'industria, se viene constatata la sussistenza delle mancanze supposte dall'ispettore industriale.

§ 12.

Nell'adempimento delle loro incombenze, gli ispettori industriali dovranno adoperarsi, eseguendo con benevolenza la controlleria, non solo di assicurare alle persone occupate nell'industria i benefici della legge, ma anche di assistere in modo conveniente i possessori delle industrie nell'adempimento dei compiti loro imposti dalla legge, di servire da intermediari in modo equo in base alle loro cognizioni tecniche ed esperienze ufficiali, fra gli interessi dei possessori d'industria da un lato e quegli degli operai d'altro lato, e di procurarsi tanto in faccia ai padroni, che agli operai una posizione di fiducia, per la quale vengano in grado di contribuire al mantenimento ed all'avviamento di buone relazioni fra i due ceti.

§ 13.

Gli ispettori industriali rassegneranno ogni auno al Ministro del commercio rapporti circostanziati col tramite della preposta autorità provinciale sulla loro attività e sulle loro osservazioni, nei quali siano esposte informazioni sulle disgrazie eventualmente sofferte dagli operai nell'esecuzione del loro servizio e sulle cause dei medesimi, e proporranno le misure legislative ed amministrative da prendersi eventualmente nell'interesse dell'industria da un lato e degli operai d'altro lato.

Questi rapporti si rassegneranno annualmente in forma corrispondente al Consiglio dell'Impero.

\$ 14.

Gli ispettori industriali vestono durante la loro attività ufficiosa il carattere di impiegati dello Stato e soggiacciono alle norme di servizio generalmente vigenti per gli impiegati dello Stato.

\$ 15.

Ad ispettore industriale potrà nominarsi soltanto chi ha l'occorrente grado di coltura tecnica e conosca le lingue usitate nel rispettivo territorio d'ispezione.

§ 16.

Gli ispettori industriali sono da obbligarsi col loro giuramento di servizio a tener segrete le circostanze di affari e di esercizio giunte a loro conoscenza, dovranno specialmente mantenere il più stretto segreto sugli allestimenti tecnici, sui modi di procedura ed eventuali particolarità dell'esercizio loro indicate come segrete dagli imprenditori dell' esercizio.

Chi senza autorizzazione comunica ad altri o pubblica, oppure trae partito a proprio vantaggio da tali allestimenti, modi di procedura od altre particolarità indicate come segrete, durante il suo servizio come ispettore industriale od anche dopo essere sortito da tale rapporto di servizio, si rende reo, qualora non siano applicabili le norme più severe del codice penale, di un delitto e verrà punito con arresto da tre mesi fino ad un anno.

Con questa determinazione non è esclusa l'applicazione delle norme disci-

plinari.

\$ 17.

Un ispettore industriale non può esercitare un impresa industriale, sia una fabbrica, sia un opificio, nè per conto proprio, nè come sostituto, e neppure essere interessato in qualsiasi modo a simile impresa, nè esservi impiegato come dirigente dell'esercizio, come meccanico, direttore, ingegnere ecc.

§ 18.

Non è permesso agli ispettori industriali di accettare per le loro operazioni ufficiose qualsiasi gratificazione nè dai possessori d'industrie nè dagli operai e devono rifiutare la ospitalità da essi loro offerta.

§ 19.

Non è permesso, che gli ispettori industriali vengono incaricati di incombenze estranee alla loro sfera di attribuzioni, e specialmente non potrà essere loro demandato dall'amministrazione di finanza qualsiasi incombenza.

Non hanno neppure il diritto di prendere ispezione dei libri d'affari, dei prospetti dell'esercizio, delle corrispondenze e simili dei possessori d'industrie.

§ 20.

L'esecuzione della presente legge è demandata al Ministro del commercio ed al Ministro dell'interno.

Vienna, li 17 giugno 1883.

Francesco Giuseppe.

Taaffe.

Pino.